



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

**DELIBERA N.
49/116**

OGGETTO: Convenzione sulla regolamentazione dei rapporti tra l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale ACER e il Commissario Liquidatore dei cinque II.AA.CC.PP. Campani con allegata Convenzione.

**SEDUTA DEL:
21/02/2022**

PREMESSO CHE:

A seguito della riforma regionale che ha prodotto la successione tra i cinque ex II.AA.CC.PP. della Campania e l'A.C.E.R. Campania, si sono venute a determinare diverse questioni **organizzative** ed **interpretative** attinenti la gestione della fase transitoria ancora in atto;

In particolare :

A1) sotto il **profilo organizzativo** è emerso che al momento, in attesa della complessiva strutturazione delle Gestioni Liquidatorie (anche a carico della Regione Campania), le attività di loro competenza vengono notevolmente rallentate e talvolta rese non ancora attuabili, a causa dell'assenza di personale;

A2) quanto sopra assume diretto rilievo per l'ACER in quanto molte delle attività di competenza delle Gestioni Liquidatorie di natura amministrativa, finanziaria, contabile e contenziosa sono connesse ad attività anche istruttorie, necessariamente in parte ancora svolte dal personale transitato nell' Acer Campania (personale amministrativo, tecnico ed avvocati dell'ente);

B) sotto il **profilo della interpretazione normativa** si stanno altresì definendo due divergenti orientamenti della giurisprudenza, in ordine alla natura giuridica ed agli effetti della successione. In particolare, secondo un primo orientamento, la successione tra gli ex IACP e l'ACER Campania avrebbe esclusivamente natura di **successione a titolo universale**, con conseguente trasmissione senza soluzione di continuità, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dai cinque ex II.AA.CC.PP. all'Agenzia. In conseguenza di quest'interpretazione, l'indicazione di un fondo di dotazione - peraltro costituito prevalentemente da immobili - in capo al IACP attenderebbe una mera funzione regolatoria dei rapporti interni, non rilevando invece nei rapporti interni ed in particolare nei confronti dei creditori dei cinque ex IIAACCPP, che così potrebbero far valere direttamente le proprie ragioni di credito nei confronti dell'ACER. Secondo altro orientamento - congruente con l'interpretazione letterale emergente dalla disciplina regionale che ha regolato la materia - la successione sarebbe da intendersi **a titolo particolare**, con la conseguenza che l'ACER sarebbe succeduto agli ex IIAACCPP solo parzialmente e con riferimento alla trasmissione della quasi totalità degli alloggi ed ai rapporti di lavoro. Circa la regolamentazione dei debiti, in base a quanto previsto e chiarito anche a seguito del Regolamento 03/16, gli ex IIAACCPP resterebbero titolari di tutti i debiti esistenti alla data del 31.12.2019; da ultimo, nelle conclusioni svolte in argomento dal Consigliere Relatore in un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, è emerso un ulteriore criterio distintivo rispetto all'attribuzione dei debiti e quindi della legittimazione passiva, in base al quale *“il fenomeno successorio non ricomprende i debiti pregressi dell'ente sopprimendo”* e che i *“debiti pregressi”* vadano individuati in base al momento di proposizione dell'azione.

CONSIDERATO CHE

In ragione di quanto premesso, si è resa stringente e strategica la necessità del perseguimento della costante collaborazione tra due enti, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività della gestione liquidatoria ed il conseguimento della definitiva autonomia, oltre che normativa, anche gestionale dell'ACER;

a tal fine, a seguito di plurime interlocuzioni tra le parti, i due enti sono addivenuti a una regolamentazione convenzionale dei loro

rapporti ed in particolare è stata predisposta un'apposita convenzione avente ad oggetto :

- 1) il prosieguo della messa a disposizione di personale Acer per lo svolgimento delle attività IACP, per le quali è necessario il supporto istruttorio ed organizzativo dell'Agenzia;
- 2) la disciplina della gestione dei contenziosi e delle conseguenze derivanti : **2.1)** dalla disciplina concernente l'esecuzione di sentenze passate in giudicato e comunque esecutive, distinguendo le competenze dell'ACER rispetto a quelle delle Gestioni Liquidatorie, introducendo una disciplina quanto più puntuale ed idonea a contemperare la necessaria esecuzione di sentenze a carico dell'IACP con gli obblighi incombenti sull'ACER, anche quale proprietaria dei beni a seguito dell'intervenuta successione; **2.2)** dalla esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa.

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

DELIBERA

- 1) Il Consiglio, letti gli atti dell'istruttoria ed in particolare l'articolato allegato, prende atto della convenzione, di cui approva e fa proprio il contenuto, autorizzandone per l'effetto la sottoscrizione da parte del Direttore Generale e ogni altro atto e adempimento consequenziale da quest'ultimo adottato, al fine di concludere i procedimenti ed eliminare ogni residuo pericolo di contenzioso.
- 2) Il Consiglio dà atto altresì che con la sottoscrizione della convenzione tra ACER e IACP IN LIQUIDAZIONE, in ragione della regolamentazione ivi contenuta circa la gestione degli immobili e del contenzioso ed in particolare di quanto previsto agli artt. 3 e 7, s'intende superata, per quanto di competenza e nella disponibilità delle parti, ogni ulteriore questione interpretativa sulla gestione del contenzioso pregresso. Ciò, in particolare, con riguardo al contenuto degli atti transattivi dello scorso 28 settembre 2021, riguardanti gli immobili di Via Saragat a Benevento.
- 3) Con la sottoscrizione della convenzione, infatti, la vicenda s'intende ora concordemente disciplinata dalle parti, con l'applicazione ad essa delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 della Convenzione, idonee a superare e comunque ad inglobare il contenuto degli atti ricognitivi/transattivi del 28 settembre 2021 e successive integrazioni.

IL SEGRETARIO

avv. GIULIANO PALAGI

IL PRESIDENTE

dott. DAVID LEBRO